

parte dell'Ente Parco Delta del Po, del Comune e della Provincia di Venezia, Regione Veneto, Provincia di Ferrara e Comune di Comacchio;

i Ministeri dell'Ambiente e dell'Economia e delle Finanze, dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, dell'Interno, delle Infrastrutture e Trasporti e la Presidenza del consiglio dei Ministri pur essendo stati individuati dalla pubblica accusa tra le parti offese non si sono costituiti parte civile;

l'avvocato dello Stato, Carlo Sica, figura come difensore di Carlo De Magistris, imputato nel processo in qualità di componente della commissione di valutazione di impatto ambientale che diede l'assenso per la costruzione dei giacimenti Naomi Pandora ed Irma Carola a largo del Delta del Po che furono poi successivamente posti sotto sequestro;

l'avvocato Luigi Migliorini che segue l'Ente Parco del Delta, ha commentato l'assenza dello Stato tra le parti civili come « Un'anomalia incredibile. Ancora una volta il Polesine viene considerato come una zona depressa, forse è per questo che lo Stato non si costituisce parte civile in questo processo ma difende addirittura uno degli imputati »;

i reati contestati agli imputati sono: disastro colposo, inondazione, danneggiamento, abuso d'ufficio e distruzione di bellezze naturali. In particolare, secondo l'accusa, il pericolo principale sarebbe quello dell'abbassamento del suolo e della modifica permanente dell'assetto del territorio del Delta del Po —:

se corrisponda a verità che l'avvocato dello Stato, Carlo Sica difenda uno degli imputati;

sulla base di quali considerazioni, vista la gravità e il danno permanente contestato agli imputati, i Ministeri interpellati abbiano ritenuto di non costituirsi parte civile nel processo in oggetto.

(4-10047)

* * *

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Interrogazioni a risposta scritta:

MINNITI. — *Al Ministro delle attività produttive, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 24 marzo 2000 è stato sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato per il Coordinamento delle Iniziative per l'Occupazione, ministero del lavoro, regione Calabria, provincia di Catanzaro, comune di Lamezia Terme, Consorzio Industriale di Lamezia Terme, Assindustria di Catanzaro, società consortile per azioni Sviluppo Area ex Sir oggi Lamezia Europa, società Biotecnical/Fata il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo dell'area industriale;

in particolare, tale Protocollo prevede: la destinazione plurima dei 420 ettari dell'area industriale ex Sir (industria, agro industria, logistica e servizi); l'acquisizione da parte della Biofata Spa di 160 ettari al prezzo complessivo di 7,7 miliardi di lire per la realizzazione di un progetto integrato di investimenti nel settore agro-industriale con una ricaduta occupazionale diretta di oltre 300 addetti; la destinazione di 260 ettari, riqualificati ed opportunamente infrastrutturati, all'insediamento sull'area di nuove realtà produttive finanziate attraverso il Patto Territoriale, la misura 2.1 del POP Calabria 1994/1999, la legge 488, la legge 44, Contratti di Programma finalizzati alla delocalizzazione nel Mezzogiorno di iniziative esterne a carattere nazionale ed internazionale; la definizione di un Accordo di Programma tra il Governo, la regione Calabria e gli enti locali per la variazione degli strumenti urbanistici dell'area e per l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la sua valorizzazione produttiva;

in data 12 ottobre 2000 è stato sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Accordo di Programma tra Governo, regione Calabria ed enti locali

che ha permesso l'approvazione della Variante al PRG del Nucleo Industriale di Lamezia con la possibilità di insediamento sull'area di PMI e Grande Industria e la connessa previsione di infrastrutturazione dell'area attraverso i finanziamenti (25 miliardi di lire) già stanziati dalla regione Calabria;

lo strumento dell'Accordo di Programma ha reso esplicito l'interesse dei soggetti pubblici nazionali e locali, nonché della parti sociali, al fine di avviare il recupero e il rilancio di una delle aree industriali più estese del Mezzogiorno a lungo rimasta senza prospettive;

l'obiettivo è quello di realizzare un'area industriale infrastrutturata di particolare importanza a livello regionale e di tutto il meridione dotata di requisiti tecnici, logistici ed amministrativi tali da poterla configurare come opportunità in più settori per la realizzazione-localizzazione di investimenti da parte di operatori privati ed istituzionali;

indubbiamente la sottoscrizione dell'Accordo ha assunto una valenza strategica per lo sviluppo non solo di Lamezia Terme ma di tutta la Calabria in quanto permette di puntare sull'asse Gioia Tauro-Lamezia per favorire lo sviluppo regionale;

con deliberazione n. 180 del 5 marzo 2002 la regione Calabria ha confermato il proprio interesse per il progetto Biofata Spa « ritenendo lo stesso coerente con gli obiettivi della politica regionale orientati al sostegno dei sistemi di sviluppo locale »;

in data 15 ottobre 2003 il CIPE ha stipulato uno specifico Contratto di Programma con la Biofata Spa che prevede contributi a fondo perduto per il 60 per cento degli investimenti complessivi pari a circa 80 milioni di euro per l'attuazione, su 160 ettari all'interno dell'area industriale, di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo e agroindustriale e con una ricaduta occupazionale a regime di 432 unità;

le aspettative del territorio lametino per questa iniziativa industriale sono ele-

vate essendo ancora viva la memoria del completo fallimento dell'insediamento SIR di Lamezia Terme del Gruppo Rovelli che è costato allo Stato centinaia di miliardi in contributi pubblici;

attualmente, rispetto all'insediamento Biofata Spa, sono forti alcuni elementi di preoccupazione circa l'effettiva volontà dei soci di porre in essere, nei termini previsti, l'attività;

inoltre, si registrano forti ritardi per l'ultimazione degli investimenti ancora non avviati (il termine scade il 31 dicembre 2005), poiché sembra che l'assetto societario presenti incrinature (con conseguente stasi dell'attività operativa) e che vi siano criticità anche per alcuni segmenti di attività previsti nel progetto stesso;

a fronte di questo già delicato quadro, il 27 aprile 2004 non si è potuta svolgere la Conferenza dei Servizi relativa al progetto Biofata Spa in quanto sembra che la società in questione non avrebbe ancora provveduto a regolarizzare la sua posizione economica in relazione al terreno dell'area industriale da utilizzare;

quest'ultima circostanza avvalora ed aggrava ulteriormente le preoccupazioni espresse in precedenza e delle quali sono stati informati, come ampiamente riportato dagli organi di informazione, sia il ministero delle attività produttive che la società Finmeccanica Spa (socio di riferimento al 43 per cento di Fata Group) che, per la sua competenza e prestigio, è stata invitata a svolgere un ruolo importante per indirizzare il progetto su un percorso credibile sia dal punto di vista industriale che per le effettive vocazioni agroindustriali del territorio lametino e calabrese —:

quali iniziative intenda assumere il ministero delle attività produttive, che ha sottoscritto il Contratto di Programma, per evitare che gli investimenti pubblici previsti possano rimanere inutilizzati o possano essere utilizzati in maniera non corretta e senza qualificate ricadute per il territorio;

se Sviluppo Italia, agenzia del Governo a supporto dello sviluppo territoriale e del Mezzogiorno in particolare, che gestisce un settore della sua attività proprio nel comparto agroindustriale ha avuto un ruolo ai fini del finanziamento pubblico del progetto Biofata e della valutazione del piano industriale e quale sia la posizione di Sviluppo Italia per favorire la concreta realizzazione del progetto.

(4-10036)

RUTA. — *Al Ministro delle attività produttive.* — Per sapere — premesso che:

in Molise è stata autorizzata la costruzione della centrale turbogas a Termoli nonostante la provincia di Campobasso e svariati comuni del basso Molise avessero espresso deliberatamente la propria contrarietà;

contro l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive è stato posto ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato da parte della provincia di Campobasso e di diverse associazioni di categoria e di cittadini;

nonostante le numerose iniziative, manifestazioni e mobilitazioni dei cittadini molisani volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui rischi per la salute e sui rischi ambientali che la presenza di un simile insediamento comporta, il Ministro delle attività produttive non ha inteso revocare l'autorizzazione per la costruzione della centrale;

cittadini e associazioni del Molise, a tutela della salute pubblica, quale bene primario, chiedono che sia attivata una procedura per il blocco dei lavori per la costruzione della centrale turbogas di Termoli —:

le ragioni per le quali la centrale turbogas a ciclo combinato di rilevante portata e di rilevante impatto ambientale e territoriale, approvata dal Ministero delle attività produttive e localizzata all'interno del comune di Termoli è stata autorizzata (con decreto n. 55/02), per

quanto risulta all'interrogante, dal direttore generale anziché dal Ministro delle attività produttive così come prescrive la legge e come conferma la giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. VI, 30/01/04 n. 316):

quali siano le ragioni per le quali l'approvazione dell'impianto suddetto non è stata demandata al Consiglio dei ministri così come prescrive espressamente l'articolo 14-*quater*, co. III, della legge n. 241/90 posta l'esistenza di un parere negativo motivato espresso della provincia di Campobasso competente in materia di ambiente, ex articolo 19, lettere c) e), g), del decreto legislativo 267/00;

quali siano le ragioni in forza delle quali in una materia oggetto di legislazione « concorrente » ex articolo 117 Cost. i lavori di esecuzione dell'impianto di cui sopra sono iniziati in assenza di una intesa con la regione Molise (articolo 1, co. II, legge n. 55/02), ovvero in assenza di una delibera del Consiglio Regionale (organo di indirizzo competente, secondo lo statuto ed anche ai fini del perfezionamento dell'iter urbanistico di variante articolo 1, co. III legge n. 55/02) ed in presenza di una delibera del Consiglio Regionale n. 253/03 (non impugnata né revocata) contenente un parere negativo su tali impianti e in particolare su quello di Termoli;

quali siano le ragioni in forza delle quali sia il Ministero dell'Ambiente, sia il Ministero delle attività produttive, sia la V.I.A. , sia la conferenza dei servizi, hanno autorizzato la costruzione dell'impianto su un sito soggetto a rischio esondazione (e già oggetto di alluvione, come da studio ATAP), prescrivendo l'obbligo di messa in sicurezza del sito solo con tempi di ritorno a 500 anni, ed approvando, tuttavia, un progetto che prevede la messa in sicurezza del sito solo con tempi di ritorno a 200 anni (circostanza, questa, confermata sia dall'istruttoria disposta dal Consiglio di Stato nei ricorsi numeri 9680/03 - 9690/03 - 209/204 sia dalle dichiarazioni del legale della Soc. Energia nel corso dell'udienza pubblica);

quali siano le ragioni in forza delle quali il rischio esondazione di cui al precedente punto è stato trascurato dalle amministrazioni statali procedenti pur in presenza di adeguata documentazione comprovante gli effetti dell'alluvione sulla zona ove è in corso di costruzione la centrale pur in presenza della vicinanza ed adiacenza del sito a due industrie chimiche ad altissimo rischio, con probabile « effetto somma », anch'esso censurato ed anch'esso trascurato dagli organi amministrativi e governativi. (4-10044)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

PECORARO SCANIO. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

nel 1998 la signorina Lidia Rita Bonomo, persona disabile al 75 per cento, partecipava ad un concorso per due posti indetto dal Ministero dei beni culturali riservato ai portatori di *handicap*;

nonostante la legge n. 104 del 1992 prevede in tali concorsi la partecipazione esclusiva solo di candidati diversamente abili e che tale titolo vada allegato contestualmente alla domanda (pena l'inammissibilità), sembrerebbe che alcune persone si munissero o presentassero la dichiarazione di invalidità in un momento successivo;

nel 2000 veniva notificata alla Bonomo la graduatoria e l'esclusione dal concorso essendo stata preceduta da tre persone di cui solo uno avrebbe avuto il titolo per partecipare al concorso al momento della domanda;

nel 2001 la Bonomo ottenne per decreto del Presidente della Repubblica, in seguito al ricorso straordinario, il diritto al posto;

una volta eseguita la visita all'ASL e il tirocinio di 6 mesi con le funzioni di centra-

linista presso il ministero la Bonomo chiese nel 2003 il telelavoro ai sensi della legge n. 68 del 1999 in quanto le sue condizioni di salute andarono peggiorando; situazione aggravata anche dalla madre a carico con un'invalidità del 100 per cento;

l'8 maggio 2004 il ministero avrebbe richiesto alla Bonomo una nuova visita medica per farla retrocedere dalla mansione di centralinista a quella di usciere, qualifica questa che non prevederebbe il telelavoro;

la Bonomo avrebbe iniziato uno sciopero della fame —:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti e se non sia il caso di garantire alla Bonomo la possibilità di espletare con serenità il telelavoro che le consentirebbe di continuare a vivere e lavorare con dignità. (4-10038)

* * *

COMUNICAZIONI

Interrogazione a risposta scritta:

MESSA e MAGGI. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

sono sempre più frequenti le attivazioni di servizi non richiesti da parte dei gestori telefonici;

molti utenti, sia di telefonia fissa sia mobile, si vedono attivati servizi e pacchetti tariffari non richiesti;

in alcuni casi, stando a quanto pubblicato da alcuni quotidiani, l'attivazione avviene addirittura non consultando gli utenti o nonostante il loro diniego —:

quali iniziative normative il Ministro intenda promuovere per rafforzare la propria vigilanza preventiva e i propri poteri sanzionatori nei confronti degli operatori del settore che operano in violazione della normativa vigente, e quali forme di informazione e tutela dei consumatori intenda adottare al riguardo. (4-10049)

* * *